

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 13138/2022 R.G. con decreto n.6936 del 11.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 13138/2022

2. Nome del ricorrente:

MARINI SILVIA, C.F. MRNSLV81C66H501I, nata a Roma (RM), il 26/03/1981 e residente a Soriano Del Cimino (VT), in via F. Cervi n. 80, cap. 01038, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) e Antonino Maria Grillo (cf. GRLNNN89T16E974Z – pec: antoninogrillo89@pec.it), fax:0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELLERA DI VITERBO (C.F.80016910566), con sede in

P.zza Gustavo VI Adolfo n. 1 01100 - Viterbo, in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **RESISTENTI**

NONCHE', NEI CONFRONTI DI

- Dappio Silvia, Via Giovanni XXIII n. 4, Sutri (VT) – 01015

3. Sunto dei motivi di ricorso:

La ricorrente, è una docente in possesso del diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito nell' a. s. 2000/2001.

La docente, in data 27.05.2022, avendone titolo, ha fatto domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali (da ora GPS) per la Provincia di Viterbo.

A seguito dell'invio della domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali, la ricorrente si collocava correttamente nelle sopracitate graduatorie alla posizione n. 802 per la classe di concorso Infanzia (AAAA) e alla posizione n. 922 per la classe di concorso primaria (EEEE).

Le graduatorie, come può leggersi dal provvedimento, venivano stilate anche sulla base delle “*risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate [...]*” e la docente Marini riponeva, dunque, un legittimo affidamento sulle stesse.

Senonché, con il provvedimento quivi impugnato le Amministrazioni resistenti provvedevano al depennamento della docente dalla Graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 112/2022 per le classi di concorso AAAA e EEEE.

Più in particolare, nel decreto di depennamento n. 7115 del 26.8.2022 si legge che la docente non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto, e ciò sulla base delle risultanze delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall' aspirante nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze.

In realtà l'O.M. di cui si tratta , all'allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : “*titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-*

1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27”.

Detta circolare, ha regolamentato le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico dettandone l'assetto curriculare e orario al fine di definire la specificità dell'indirizzo linguistico tramite l'approfondimento dello studio di tre lingue europee unitamente ad altre materie che avrebbero reso il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro.

Ma se ciò non bastasse, va aggiunto che la docente Marini ha iniziato il proprio percorso di studi presso l'Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” con sperimentazione linguistica nell'anno scolastico 1995/1996, ove ha svolto i primi 4 anni di scuola.

Successivamente, si verificava una particolare circostanza non dipendente in alcun modo dalla volontà della ricorrente: l'Istituto Magistrale frequentato dalla ricorrente stessa veniva accorpato e modificato per atto d'ufficio e veniva trasformato in sede di dimensionamento della rete scolastica in Liceo ginnasio Statale “Mariano Buratti”.

1) Per dimensionamento delle Istituzioni scolastiche si intende quel procedimento attraverso il quale la Regione opera ogni anno la razionalizzazione e programmazione della propria rete scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del D.lgs. 112/98. Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazione, soppressione e trasformazione delle istituzioni scolastiche e di arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni del II ciclo. Il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche avviene attraverso l'adozione annuale di una deliberazione di Giunta regionale (DGR) contenente il piano regionale di dimensionamento riferito all'anno successivo.

All'adozione del primo piano regionale, quello che interessato l'Istituzione Scolastica della ricorrente, approvato nel 1999, in attuazione degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali precedentemente approvati dalla medesima Regione con DGR 716/99, fanno seguito ogni anno gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica che, senza sostituire il piano originario, apportano ad esso le modifiche di volta in volta valutate indifferibili ed urgenti, secondo le indicazioni del D.P.R. 233/1998 e del D.P.R. 81/2009.

Tanto a dimostrazione del fatto che una riorganizzazione del sistema scolastico non inficia l'indirizzo originario prescelto e il piano di studi relativo.

Per tale circostanza, è evidente che il diploma della sig.ra Marini, seppur formalmente rilasciato da un Liceo, considerata la soppressione e la conseguente inesistenza dell'Istituto Magistrale S.Rosa, è pur sempre una licenza linguistica riferibile alla circolare ministeriale 27/91.

Non può tra l'altro tralasciarsi il fatto che l'Istituto presso il quale la ricorrente si è immatricolata, e ove per 4 anni ha svolto il suo percorso didattico è l'ormai ex Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo”.

Tanto viene dimostrato dalle pagelle scolastiche appartenenti alla ricorrente che si allegano al presente atto, ove compare il timbro dell'Istituto Magistrale Statale "Santa Rosa da Viterbo".

E dunque, seppur vero che, nel corso di svolgimento del suo percorso formativo, l'Istituto veniva trasformato in un Liceo, tale circostanza non potrà in nessun modo, inficiare la validità del titolo conseguito dalla Sig.ra Marini che ha seguito e concluso un percorso di studi secondo le linee guida di un Istituto Magistrale.

Veniva così adito il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio- Sede di Roma- _

sospendere, in via cautelare, con provvedimento resa anche *inaudita altera parte*, l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente escludendola dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e dalle relative graduatorie di istituto di II fascia, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente;

Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli, ordinando l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia

I provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

1. **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**
2. **ECESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'.**
3. **SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO.**
4. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**
5. **SULLA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI, DA CONCEDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dell'Ambito territoriale per la provincia di Viterbo e dalle graduatorie di istituto di II fascia del personale docente di scuola primaria e dell'infanzia aa.ss. 2022/2024, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio della stessa

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 13138 /2022 R.G. con decreto n. 6936 del 11.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

5. Testo integrale del ricorso introduttivo;

6. Decreto 6936/2022 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

